



Cofinanziato  
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

## PR Veneto FESR 2021-2027

**Obiettivo Specifico 1.1** "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)"

**Azione 1.1.2 "Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese"  
Sub B "Super Computing Veneto"**

**Avviso pubblico per l'attivazione di una  
infrastruttura di supercalcolo (HPC) regionale  
Super Computing Veneto**



67622337



## INDICE

**Finalità dell'avviso**

Art. 1 Finalità e oggetto dell'avviso	pag. 2
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 4
Art. 3 Localizzazione	pag. 4

**Potenziali beneficiari**

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 4
-----------------------------	--------

**Tipologie di interventi ammissibili**

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 6
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 6
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 8
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 8
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	pag. 9

**Presentazione delle domande e istruttoria**

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	pag. 9
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 11
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	pag. 14

**Verifiche e controlli**

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 15
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi	pag. 16
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 18
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	pag. 18
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 24
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	pag. 25

**Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali**

Art. 19 Informazioni generali	pag. 27
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 27
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 28
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 29



## Articolo 1

### Finalità e oggetto dell'avviso

1. Il presente avviso dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)”, Azione 1.1.2 “Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese” - Sub B “Super Computing Veneto”.

2. Con il presente avviso la Regione del Veneto intende sostenere l'attivazione di una infrastruttura di supercalcolo (HPC) evoluta per elaborare e sviluppare modelli ed analisi innovativi valorizzando le competenze professionali esistenti nelle Università del Veneto, valorizzando le sinergie e specializzando gli investimenti, in complementarità di specializzazione rispetto alla infrastruttura di supercalcolo attivata nel polo emiliano romagnolo.

L'intervento si pone quale immediato obiettivo quello di incrementare la qualità e la quantità dei servizi avanzati in risposta ai fabbisogni del mondo della ricerca e delle imprese venete, coerentemente con le indicazioni strategiche individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)<sup>1</sup>. L'infrastruttura di supercalcolo (HPC) sarà condivisa tra i diversi atenei del Veneto per consentire alla comunità dei ricercatori di sostenere la competitività dei settori trainanti dell'economia veneta già individuati dal documento S3<sup>2</sup>.

L'azione concorre a facilitare l'integrazione della rete di infrastrutture di ricerca territoriali anche in relazione agli interventi del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR)<sup>3</sup>. In tal senso per la selezione delle Infrastrutture di Ricerca (IR) appare utile l'implementazione nell'azione anche di alcuni dei criteri e delle definizioni individuate in ambito dall'European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Ai sensi stabiliti dall'organismo europeo ESFRI, le infrastrutture di ricerca sono entità, anche distribuite, caratterizzate da:

- attrezzature scientifiche e tecnologiche di prima rilevanza anche internazionale (uniche, di elevato valore, aggiornate);
- gruppi di ricerca di reputazione internazionale e di dimensione considerevole che vi operano con continuità.

Nell'ambito del Piano sono da considerare anche elementi addizionali, che attengono alla dimensione innovativa, ovvero alla valorizzazione scientifico/tecnologica ed economica, delle attrezzature e dei risultati disponibili.

A questo fine, sono Infrastrutture di Ricerca e Innovazione (IRI) le entità che hanno sviluppato una buona capacità di valorizzare i risultati ottenuti mediante:

- produzione di risultati scientifici (pubblicazioni internazionali con impact factors elevati);
- produzione di risultati tecnologici oggetto di proprietà intellettuale;
- ricerca industriale (contratti e progetti);
- creazione di impresa (spin-off);
- capacità di intercettare finanziamenti e di attrarre talenti (anche internazionali);
- inserimento (effettivo o potenziale) in reti internazionali (H2020 Infrastructure, CoE, KICs).

3. L'avviso garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

4. L'iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027”. Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia dovranno essere realizzate in conformità agli Ambiti tematici e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.

<sup>1</sup> DGR n. 474 del 29/04/2022 Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021.

<sup>2</sup> Documento consultabile all'indirizzo: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale n.1082 del 10-09-2021 - PNIR 2021 - 2027.



5. L'iniziativa è coerente con i topic trasversali ("capacity building", "research and innovation" e "small and medium size business") previsti dalla Strategia macroregionale EUSAIR<sup>4</sup>, rivolta ai paesi dell'Adriatico e dello Ionio; inoltre l'iniziativa può contribuire all'Area di policy n. 1 della Strategia macroregionale EUSALP<sup>5</sup>, che mira a rafforzare lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nella macroregione alpina di cui il Veneto è parte integrante ed attiva. Gli interventi dell'azione sono di particolare rilevanza con riferimento ai Gruppi d'Azione EUSALP n.1, dedicato allo sviluppo di un efficace ecosistema di ricerca e innovazione, e n. 2, finalizzato all'accrescimento del potenziale economico dei settori strategici per l'area.

6. L'avviso agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: SDG 9 E SDG 12.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 Regolamento (UE) 2021/1060 l'avviso rientra nella definizione di "operazione di importanza strategica" e declinata all'Appendice 3 del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto.

8. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un unico soggetto beneficiario che sarà individuato sulla base delle modalità indicate al successivo articolo 11.

9. Ai fini del presente bando si specificano le seguenti definizioni:

- **Super computing (supercalcolo):** Forma di calcolo ad alte prestazioni che determina o calcola utilizzando un computer potente (supercomputer), riducendo il tempo complessivo per la soluzione. Un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) è progettata per fornire una potenza di calcolo significativa e risorse di archiviazione ad alta velocità, al fine di consentire l'esecuzione di calcoli complessi e intensivi in diversi campi scientifici e di ricerca.

L'infrastruttura di supercalcolo si basa su un cluster di calcolo, ovvero un insieme di nodi di calcolo interconnessi tramite una rete ad alta velocità e bassa latenza. Ogni nodo può contenere più processori o core di calcolo, offrendo potenza di calcolo parallela e ottenendo un aumento delle prestazioni complessive del sistema. Per gestire grandi volumi di dati e consentire un accesso rapido durante i calcoli, l'infrastruttura HPC dispone di sistemi di archiviazione ad alta velocità e di un sistema di gestione delle risorse che controlla l'allocazione delle risorse di calcolo, memoria e archiviazione tra le applicazioni e i processi in esecuzione nel sistema, al fine di gestire lo scheduling dei job, il bilanciamento del carico e l'accesso efficiente alle risorse condivise.

Di seguito si specificano i requisiti minimi in termini di capacità di elaborazione, memoria, storage, connettività di rete e scalabilità che l'infrastruttura di high-performance computing (HPC) deve avere al fine di essere considerata tale:

- Potenza di calcolo e capacità di elaborazione: l'infrastruttura HPC deve disporre di una potenza di calcolo significativa per eseguire operazioni complesse e ad alta intensità di calcolo. Questo può essere misurato in termini di numero di core del processore o di capacità di calcolo in virgola mobile (FLOPS, Floating Point Operations Per Second). Per progetti di ricerca o istituzioni accademiche, si richiedono potenze di calcolo nell'ordine dei teraflops ( $10^{12}$  FLOPS);
- Memoria: la memoria di sistema (RAM) deve essere adeguata a soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro in esecuzione; è richiesta la presenza di memoria ad accesso rapido, come memoria cache o memoria a stato solido (SSD), al fine di migliorare le prestazioni;
- Storage: l'infrastruttura di HPC necessita di uno storage ad alta velocità e di grande capacità per gestire i dati (storage basati su disco rigido o su unità a stato solido, sistemi di storage a banda larga). L'infrastruttura di HPC deve inoltre supportare soluzioni di storage distribuito e/o gerarchico per gestire efficacemente i dati durante le operazioni di calcolo;
- Connettività di rete: l'infrastruttura di HPC richiede una rete ad alta velocità che supporti elevati tassi di trasferimento dati e una bassa latenza. Al fine di soddisfare

<sup>4</sup> Piano d'azione contenuto nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 132 Final del 2.4.2020 <https://www.adriatic-ionian.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSAIR-SWD-2020.pdf>

<sup>5</sup> Piano d'azione contenuto nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2015) 366 Final del 28.07.2015 <https://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalpactionplan28072015.pdf>



i requisiti di connettività, è previsto l'utilizzo di interconnessioni ad alta velocità o Ethernet ad alta velocità da minimo 10 Gbps.

- Scalabilità: l'infrastruttura HPC deve essere progettata in modo che sia scalabile, ovvero che possa essere espansa per soddisfare le future esigenze di calcolo, consentendo anche l'aggiunta di memoria di archiviazione quando necessario. Questo presuppone l'utilizzo di un'architettura modulare, l'implementazione di un sistema di gestione delle risorse flessibile e la pianificazione per l'aggiunta di risorse di calcolo e archiviazione future.

10. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

11. Nelle more dell'approvazione del Manuale Procedurale del PR FESR 2021 - 2027, così come definito nel Decreto n. 76 del 29/06/2023, le disposizioni applicative del presente avviso sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 2

### Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a Euro 15 milioni (15.000.000/00).

## Articolo 3

### Localizzazione

1. Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d punto v Reg. (UE) 2021/1060).

2. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

## Articolo 4

### Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno le aggregazioni tra Università pubbliche del Veneto e/o Centri di ricerca pubblici, che si costituiranno in forma aggregata sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata al progetto e che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Sostenibilità finanziaria per Enti pubblici	Il soggetto capofila deve essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei	All'atto della presentazione della domanda di sostegno



	lavori pubblici e/o Piano triennale degli acquisti di beni o servizi e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda	
b) Regolarità contributiva	Il soggetto capofila deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 16
c) Svolgimento di attività esclusivamente o prevalentemente non economiche	Sarà ammissibile il soggetto capofila che, ai sensi della Comunicazione (C 2022) n. 7388 final del 19/10/2022, svolga esclusivamente attività di natura non economica o che l'attività economica sia di natura accessoria. Si ritiene che l'attività economica sia di natura accessoria quando questa assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità. Si veda successivo articolo 10 comma 5.	All'atto della presentazione della domanda di sostegno e per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo
d) Atto formale di impegno a costituirsi in ATS	Il soggetto capofila e tutti i futuri soggetti componenti dovranno presentare un impegno formale a costituirsi in ATS	All'atto della presentazione della domanda di sostegno



e) Atto costitutivo di ATS	Il soggetto capofila e tutti i soggetti componenti dovranno presentare un atto pubblico e registrato di costituzione in ATS	All'atto della presentazione della domanda di anticipo. L'ATS dovrà permanere fino alla conclusione del progetto.
----------------------------	---	---

2. Ciascun beneficiario può partecipare al presente avviso con una sola domanda.

### **Articolo 5** **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente avviso e allo scopo di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca per la fornitura di servizi avanzati alle imprese, sono ammissibili al sostegno proposte progettuali di rafforzamento e consolidamento di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione di valenza nazionale, europea ed internazionale, che facciano riferimento al Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, coerenti con gli obiettivi descritti all'articolo 1 comma 2).

Le infrastrutture da considerare per il presente avviso di manifestazione di interesse devono avere una rilevanza almeno nazionale, ma possibilmente anche europea e internazionale.

2. I progetti devono essere realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027", al fine di esercitare una ricaduta regionale dal lato della ricerca avanzata.

3. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

4. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>,

in modo particolare:

- a) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
- b) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
  - gestione dei rifiuti,
  - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 9,
  - DNSH con compilazione della checklist (ALLEGATO A2) e verifica delle evidenze in fase di controllo da parte di Avepa), secondo quanto riportato all'art. 13 comma 1 lettera u.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 4.a devono essere descritte nella proposta progettuale.

5. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

### **Articolo 6** **Spese ammissibili**

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.



CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
A) BENI MATERIALI (macchinari/attrezzature/dotazioni/impianti, ecc. fino a copertura del valore di mercato del bene)	<p>Acquisto di apparecchiature scientifiche tecnologiche e dotazioni informatiche avanzate (ad esempio: hardware di supercalcolo, hardware per storage e per connettività).</p> <p>Spese per implementazione di apparecchiature e infrastruttura di rete già in essere, spese per l'interconnessione dei lab dipartimentali al centro di supercalcolo.</p> <p>Saranno riconosciute anche spese di installazione e collegamento delle attrezzature purché strettamente connesse alla piena funzionalità delle attrezzature acquisite.</p>
B) INVESTIMENTI IMMATERIALI (acquisizione o sviluppo di programmi informatici)	<p>Software e sistemi operativi.</p> <p>Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud (ad esempio: servizi di connettività a livello regionale per interconnessione tra nodi di supercalcolo distribuiti e nodo centrale, servizi di connettività con operatori, servizi in cloud/leasing, licenze software per la gestione del nodo di calcolo e della rete, ecc).</p>
C) CONSULENZA E SERVIZI PROFESSIONALI	Consulenza tecnica per avvio e conduzione dell'infrastruttura nel limite massimo del 10% della somma delle voci di spesa A e B.
D) SPESE PER GARANZIE	Costi per fideiussione.
E) SPESE DI PERSONALE	Il costo orario è calcolato mediante l'utilizzo della tabella dei costi standard riportata nell'Allegato A4, secondo i principi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. L'ammontare delle spese del personale dipendente non può superare il 10 % della sommatoria delle spese ammissibili di cui alle voci di spesa A), B), C) e D)..
F) SPESE GENERALI	Spese generali, calcolate con tasso forfettario pari al 7% dei costi di cui alle voci di spesa A), B), C), D) e E) a copertura dei costi indiretti ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Reg. 1060/2021.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- sostenute e pagate esclusivamente dal soggetto capofila dell'ATS, beneficiario del presente avviso, tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso;
  - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
  - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili al soggetto beneficiario in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - sostenute e pagate dopo la pubblicazione del presente avviso ed entro la conclusione prevista dell'operazione finanziata.
3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.



4. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

### **Articolo 7** **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente avviso gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.

2. Non sono ammissibili al sostegno le spese:

- a) fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate al soggetto beneficiario dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino al secondo livello;
- b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- d) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- f) per beni usati e ricondizionati;
- g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- i) per le perdite su cambio di valuta;
- j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- k) per capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
- l) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- m) sostenute prima della pubblicazione del presente avviso
- n) pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
- o) correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
- p) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
- q) per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
- r) non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dall'avviso;
- s) oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- t) giustificativi di spesa o di pagamento che non riportano il codice CIG e CUP;
- u) per gli incentivi alle funzioni tecniche normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 del dlgs 36/2023.

3. Con riferimento a licenze d'uso a carattere temporale, le spese possono essere riconosciute solo limitatamente alla durata del progetto.

### **Articolo 8** **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 90% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 15.000.000/00.



2. A parità di punteggio, verrà data preferenza alla domanda che prevede una maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario, con la richiesta di contributo all'80% della spesa ammissibile (il Richiedente si impegna a reperire risorse per il 20% della spesa). I valori intermedi non sono previsti.
3. Il sostegno erogato all'operazione non ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione (C 2022) n. 7388 final del 19/10/2022.

### Articolo 9 Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi assegnati sono cumulabili, per le medesime spese riconosciute ammissibili, con altre forme di sostegno, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché nei limiti del 100% della spesa ammessa a contributo.
2. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 63, par. 9 del Regolamento UE n. 2021/1060.
3. In fase di rendicontazione della spesa il Beneficiario dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già concessi, diretti al medesimo intervento ammesso, specificando:
  - la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale si è beneficiari;
  - l'entità del contributo; <https://sites.google.com/site/rvessionlinedashboard/home>
  - le voci di spesa oggetto del contributo.
4. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

### Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al SIU
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 03/10/2023** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 07/11/2023**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante o dal firmatario in possesso della delega alla firma e presentazione, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<b>Documentazione obbligatoria a pena di</b>	- ALLEGATO A1 - Proposta progettuale sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto
--	--



<p><u>inammissibilità</u> della domanda di sostegno</p>	<p>proponente o dal firmatario in possesso della delega alla firma e presentazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto di fattibilità o progetto di livello superiore in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente con il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 15 sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto proponente o dal firmatario in possesso della delega alla firma e presentazione;</li> <li>- Atto formale di impegno a costituirsi in ATS, da parte del soggetto capofila e di tutti i futuri soggetti componenti</li> </ul>
<p>Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ALLEGATO A2 - Check list DNSH per le eventuali spese sostenute dopo la pubblicazione sul BUR dell'avviso e prima della presentazione della domanda;</li> <li>- ALLEGATO A3 - con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici individuati nella dichiarazione allegata alla stessa e/o nel Piano Triennale degli acquisti di beni o servizi;</li> <li>- Atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;</li> <li>- Piano di gestione e manutenzione dell'opera;</li> <li>- Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, si rinvia all'allegato E della D.g.r. 1400/2017;</li> <li>- Al fine di verificare lo svolgimento di attività esclusivamente o prevalentemente non economiche del soggetto capofila, è necessario produrre apposita relazione del proprio Collegio/Organo di revisione che attesti che la capacità destinata ad attività economiche da parte del soggetto richiedente il sostegno non supera il 20% della capacità annua complessiva, come da dati contabili relativi all'ultimo bilancio consuntivo consolidato o rendiconto generale approvato. In alternativa, tale attestazione può essere prodotta anche da un soggetto esterno che ricopra comunque la qualifica di revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</li> <li>- Eventuale copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.</li> </ul>

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF".

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;



- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
  - sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso;
  - sia priva della documentazione obbligatoria prevista al comma 5;
9. Il soggetto beneficiario dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza.
10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
11. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
12. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:
- la domanda di sostegno, generata dal sistema SIU, sottoscritta con firma digitale da parte del Legale Rappresentante dell'Ente capofila o un suo delegato;
  - ALLEGATO A1 - schema di proposta progettuale, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Ente capofila o un suo delegato;
  - ALLEGATO A2 - Check list DNSH, che dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Ente capofila o un suo delegato;
  - ALLEGATO A3 - schema dichiarazione su requisiti e condizioni (ex artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Ente capofila o un suo delegato, in cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici individuati nella dichiarazione allegata alla stessa e/o nel Piano triennale degli acquisti di beni o servizi;
  - l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (anche in firma olografa), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente capofila.

### Articolo 11

#### Valutazione delle domande

1. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Direttore di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti di cui un rappresentante della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto e due individuati tra gli iscritti al registro degli esperti scientifici indipendenti (REPRISE) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dall'avviso;
  - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
  - che il richiedente del sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista;
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico,



la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al successivo comma 6, previa verifica:

- della coerenza del progetto con la “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 – 2027;
- del rispetto del Codice di condotta europeo per l’efficienza energetica nei centri dati.

Il mancato rispetto del suddetto requisito è motivo di esclusione del progetto dalla successiva fase di assegnazione del punteggio.

6. La CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
<b>RELATIVI AL POTENZIALE BENEFICIARIO</b>  (MAX 15 PUNTI)	A) Presenza di una infrastruttura, anche embrionale, di HPC attiva	Infrastruttura HPC attiva: max 3 punti  Assenza di infrastruttura HPC o infrastruttura non attiva: 0 punti
	B) Capacità tecnico-organizzativa in termini di presenza di personale qualificato (corpo docenti e ricercatori) con pregressa esperienza nell’utilizzo e nella gestione della infrastruttura HPC	Presenza di personale qualificato ed esperto: max 6 punti  Assenza di personale qualificato ed esperto: 0 punti
	C) Pregressa esperienza nello sviluppo di progetti di HPC maturata negli ultimi 3 anni	Pregressa esperienza: 1 punto per 1 esperienza, fino a max 6 punti  Nessuna esperienza pregressa: 0 punti
<b>RELATIVI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>  (MIN 51 PUNTI; MAX 85 PUNTI)	D) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	Descrizione completa e dettagliata degli obiettivi, dei relativi indicatori di risultato e degli output da rendicontare: max 20 punti  Mancata descrizione degli elementi precedentemente descritti: 0 punti
	E) Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (art.1 c.5 presente avviso)	Presenza di sinergie: max 2 punti  Assenza di sinergie: 0 punti
	F) Adeguatezza del progetto tecnico dell’infrastruttura HPC	Progetto tecnico adeguato in termini di integrazione con altre infrastrutture di HPC, performance, tipologia e volumi di dati trattati e acquisizione di strumentazione utile: max 20 punti  Progetto non adeguato secondo i termini precedentemente descritti: 0 punti



	G) Adeguatezza del modello di governo dell'infrastruttura HPC	Modello di governo strutturato, con chiare responsabilità e ruoli definiti: max 6 punti  Modello di governo insufficiente nella definizione delle responsabilità e dei ruoli: 0 punti
	H) Numero di docenti/ricercatori che useranno l'infrastruttura	Numero pari o superiore a 250 utilizzatori/anno entro la conclusione del progetto: max 5 punti  Numero inferiore a 250 utilizzatori/anno entro la conclusione del progetto: 0 punti
	I) Numero di progetti di ricerca che si intendono avviare con l'utilizzo di una infrastruttura di supercalcolo	Descrizione di almeno un progetto di ricerca da avviare: max 5 punti  Nessun progetto di ricerca da avviare: 0 punti
	J) Promozione dell'infrastruttura	Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura che favorisca l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese: max 5 punti  Assenza di un programma di attività di promozione dell'infrastruttura: 0 punti
	K) Interdisciplinarietà del progetto	Progetto che prevede contaminazione intersettoriale e multidisciplinare, applicazione in ambienti differenti e coinvolgimento di competenze differenziate: max 6 punti  Assenza di interdisciplinarietà del progetto: 0 punti
	L) Adeguatezza del piano degli investimenti in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica	Piano finanziario e cronoprogramma adeguati ai fini della realizzazione del progetto: max 6 punti  Piano finanziario e cronoprogramma inadeguati ai fini della realizzazione del progetto: 0 punti
	M) Partecipazione dell'infrastruttura a reti di ricerca di interesse nazionale e internazionale e attivazione di collaborazioni con Organismi di ricerca	Presenza di almeno una proposta di partecipazione a reti di ricerca e di almeno una collaborazione con Organismi di ricerca: max 7 punti  Nessuna proposta di partecipazione a reti di ricerca e di collaborazione con Organismi di ricerca: 0 punti



	N) Assunzioni di ricercatori, docenti e/o di personale altamente qualificato	Assunzione di personale altamente qualificato (dottori di ricerca e laureati magistrali, profili tecnico-scientifici) con esperienza nell'utilizzo e nella gestione di infrastrutture HPC: max 3 punti  Mancata assunzione di personale qualificato o assunzione di personale con qualifiche/profili non specifici per l'infrastruttura HPC: 0 punti
--	--	--

7. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 51 punti per gli elementi di valutazione D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N).

8. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che prevede una quota di confinamento maggiore rispetto a quella minima prevista pari al 10% . In caso di ulteriore situazione di parità, si darà preferenza alla presenza di un piano di coinvolgimento e comunicazione delle opportunità del HPC verso le scuole Superiori e le fondazioni ITS.

9. Sarà finanziata la domanda di sostegno che supererà la soglia minima prevista dal presente articolo comma 7 e che in ogni caso otterrà il punteggio complessivo maggiore.

10. Successivamente al provvedimento di finanziabilità, la CTV verifica ed esprime un parere sul progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di anticipo nonché nelle eventuali domande di variazione progettuale che saranno presentate entro le finestre di variazione indicate al successivo articolo 15.

11. In fase di istruttoria delle domande di pagamento, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione, I), J), M) e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 7 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

12. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

## Articolo 12

### Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'avviso, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno con assunzione dell'impegno di spesa a favore del beneficiario selezionato e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica al soggetto beneficiario individuato l'esito istruttorio indicando l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concedibile. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.



**Articolo 13**  
**Obblighi a carico del beneficiario**

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente avviso, si obbliga a:
- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
  - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
  - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
  - e) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
  - f) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
  - g) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
  - h) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1:
    - lettera c) per tutta la durata del progetto, alla data di erogazione del sostegno (anticipo, acconto e saldo) e per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
    - lettera e) per tutta la durata del progetto.
  - i) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
  - j) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente avviso nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
  - k) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
  - l) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente avviso;
  - m) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 15 del presente avviso;
  - n) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente avviso;
  - o) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione;
  - p) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 7, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;



- q) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, “Quadro Dichiarazioni”, in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- r) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- s) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- t) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- u) il beneficiario si obbliga altresì a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), individuato nell’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, attraverso la compilazione della checklist di cui all’Allegato A2 del presente avviso.
2. Inoltre, il beneficiario del sostegno, si obbliga a:
- presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, insieme alla domanda di anticipo, il progetto esecutivo dell’operazione finanziata e l’atto costitutivo di ATS;
  - visto il carattere di operazione di importanza strategica il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzare un evento o un’attività di comunicazione coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’Autorità di Gestione del Programma.
  - disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria attraverso la presentazione del piano di gestione e manutenzione dell’opera;
3. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dall’avviso.

#### Articolo 14

##### Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il trentaseiesimo mese dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità dell’operazione.
2. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
  - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
  - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
3. Le richieste di variazione all’intervento che saranno presentate entro le finestre di variazione indicate al successivo articolo 15, devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all’indirizzo [protocollo@cert.AVEPA.it](mailto:protocollo@cert.AVEPA.it)/tramite applicativo informatico. Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno, purché motivate e non devono comportare un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.



Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno;
- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

Le variazioni sono approvate da Avepa, che si avvale della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

4. Dopo il provvedimento di concessione e prima della conclusione del progetto, è consentita la sostituzione di uno o più enti partecipanti all'aggregazione nel caso di fuoriuscita di enti dall'aggregazione beneficiaria di sostegno, purché gli enti entranti nell'aggregazione rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso. L'ente che sostituisce l'uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'ente sostituito, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, e degli altri obblighi previsti dall'avviso. L'ammissibilità della spesa dell'ente subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro.

Il soggetto capofila dell'aggregazione potrà essere sostituito nel ruolo di capofila esclusivamente da altro ente dell'aggregazione già ammessa in fase di approvazione del sostegno.

L'ente uscente dall'aggregazione non beneficerà di alcun contributo e l'ufficio istruttore procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più enti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti minimi previsti dall'avviso per l'ammissibilità dell'aggregazione. In questo caso, gli altri enti potranno subentrare nel piano di spesa dell'ente uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, e gli altri obblighi previsti dall'avviso.

AVEPA verifica, con riferimento ai nuovi soggetti, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta la variazione dei partecipanti e lo comunica al capofila e ai nuovi beneficiari. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di variazione della compagine aggregativa e, se del caso, l'avvio della procedura di revoca del sostegno.

5. Le modifiche del contratto in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi del codice dei contratti. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- atto di approvazione della modifica del contratto d'appalto;
- eventuale relazione del Rup;
- relazione tecnica del Direttore dei Lavori/Esecuzione ed elaborati;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi.

## Articolo 15

### Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:



FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
<b>Avvio progetto</b>	le spese sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV
<b>Apertura presentazione domanda di sostegno</b>	dalle ore 10:00 del 03/10/2023
<b>Chiusura presentazione domanda di sostegno</b>	entro le ore 17:00 del 07/11/2023
<b>Presentazione domanda di anticipo</b>	entro le ore 17:00 del centoventesimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità di cui all'articolo 12
<b>Presentazione I° domanda di acconto</b>	corrispondente ad uno Stato di Avanzamento dei Lavori pari al 20% della spesa ammessa da presentare entro le ore 17:00 del 30/11/2024
<b>Prima finestra di variazione progettuale</b>	A partire dal 03/06/2025 ed entro le ore 17:00 del 03/07/2025
<b>Presentazione II° domanda di acconto</b>	corrispondente ad un ulteriore Stato di Avanzamento dei Lavori pari al 40% della spesa ammessa da presentare entro le ore 17:00 del 30/11/2025
<b>Seconda finestra di variazione progettuale</b>	A partire dal 02/06/2026 ed entro le ore 17:00 del 02/07/2026
<b>Conclusione del progetto</b>	entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità
<b>Presentazione domanda di saldo</b>	entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità

#### Articolo 16

##### Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le tempistiche previste dal precedente articolo 15.
2. Le domande di erogazione dell'anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente capofila o un suo delegato;
3. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE E DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE



<p><b><u>Anticipo obbligatorio</u></b></p>	<p>entro le 17:00 del <b>centovesimo giorno</b> dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità</p> <p>La <b><u>ritardata</u></b> presentazione dell'anticipo entro tale data comporterà una riduzione a saldo pari al 1% al giorno del contributo spettante della fase, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine si applica la decadenza parziale prevista all'articolo 18 comma 4 lettera a).</p>	<p>pari al 20% del sostegno concesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atto costitutivo di ATS;</li> <li>- progetto esecutivo dell'operazione;</li> <li>- piano di gestione e manutenzione dell'opera</li> <li>- garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027 disponibile nel sito internet di AVEPA all'indirizzo <a href="https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027">https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027</a></li> </ul> <p>Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.</p>
<p><b><u>I° Acconto</u></b></p>	<p>entro le ore 17:00 del <b>30/11/2024</b></p> <p>La <b><u>mancata</u></b> presentazione dell'acconto entro tale data comporterà una riduzione a saldo pari al 1% al giorno del contributo spettante della fase, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine si applica la decadenza parziale prevista all'articolo 18 comma 4 lettera b).</p>	<p>SAL pari al 20% della spesa ammessa.</p> <p>Verrà erogato il 20% del contributo concesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario [o da parte del procuratore], sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute, i relativi tempi di realizzazione e la descrizione dei risultati ottenuti;</li> <li>- documentazione delle procedure di gara come specificato al successivo comma 18 del presente articolo;</li> <li>- fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 20% delle spese previste e ammesse al sostegno;</li> <li>- documenti giustificativi di pagamento;</li> <li>- ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</li> </ul>



<p><b><u>II° Acconto</u></b></p>	<p>entro le ore 17:00 del <b>30/11/2025</b></p> <p>La <b><u>mancata</u></b> presentazione dell'acconto entro tale data comporterà una riduzione a saldo pari al 1% al giorno del contributo spettante della fase, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine si applica la decadenza parziale prevista all'articolo 18 comma 4 lettera b).</p>	<p>SAL pari ad un ulteriore 40% della spesa ammessa.</p> <p>Verrà erogato il 40% del contributo concesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da parte del procuratore, sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;</li> <li>- eventuale ulteriore documentazione delle procedure di gara non trasmesse con il primo acconto, come specificato al successivo comma 18 del presente articolo;</li> <li>- fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno;</li> <li>- documenti giustificativi di pagamento;</li> <li>- ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.</li> </ul>
<p><b><u>Saldo</u></b></p>	<p><b>al trentaseiesimo mese</b> dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità.</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione pari all'1% al giorno del contributo spettante della fase fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente avviso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da parte del procuratore, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto;</li> <li>- eventuale ulteriore documentazione delle procedure di gara non trasmessa con le domande di acconto, come specificato al successivo comma 18 del presente articolo;</li> <li>- fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi;</li> <li>- documenti giustificativi di pagamento;</li> <li>- ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate;</li> </ul>



			- documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione della targa permanente oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.
--	--	--	---

4. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
A) BENI MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fatture o documenti di acquisto originali per l'acquisto dei beni;</li> <li>● Contratti di acquisto o ordini d'acquisto;</li> <li>● Documentazione sulla consegna e la ricezione dei beni;</li> <li>● Eventuali documenti di garanzia o manutenzione dei beni;</li> <li>● Eventuali certificati di collaudo.</li> </ul>
B) INVESTIMENTI IMMATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fatture o documenti di pagamento originali per i servizi o le attività immateriali;</li> <li>● Contratti o accordi per la fornitura dei servizi o delle attività immateriali;</li> <li>● Documentazione che dimostra l'utilizzo o l'integrazione dell'investimento immateriale nel progetto.</li> </ul>
C) SPESE DI CONSULENZA E SERVIZI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fatture o documenti di pagamento originali emessi dai consulenti o dalle società di consulenza;</li> <li>● Contratti o accordi di servizio per i servizi di consulenza;</li> <li>● Report, analisi o documentazione prodotta dai consulenti;</li> <li>● Corrispondenza o comunicazioni relative alla consulenza fornita.</li> </ul>



D) SPESE PER GARANZIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contratto di garanzia;</li> <li>• Fatture o documenti di pagamento originali.</li> </ul>
F) SPESE DI PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto;</li> <li>• Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell’Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste);</li> <li>• Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (in alternativa è ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno).</li> </ul>
G) SPESE GENERALI	Verifica delle spese dirette sulla cui base viene calcolato il tasso forfettario.

5. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura “Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027”, Azione 1.1.2 sub B. DGR \_/2023”; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel “quadro dichiarazioni” della domanda di pagamento.

6. Nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: “I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore”.

7. I giustificativi di spesa e di pagamento nonché nei documenti contrattuali devono riportare il CIG e il CUP in conformità alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità, a pena di non ammissibilità della relativa spesa.

8. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
F24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato;</li> <li>• Estratto di conto corrente in cui è visibile l’uscita del pagamento F24.</li> </ul>	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.
Mandati di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento di liquidazione;</li> <li>• Copia del mandato quietanzato;</li> <li>• Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria.</li> </ul>	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).

9. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di



alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

10. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

12. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

13. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

14. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

15. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda.

16. Ai fini del pagamento del sostegno, il beneficiario deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

17. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente alla procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

18. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:

- determina a contrarre;
- bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
- comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco delle ditte invitate;
- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;



- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
  - copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
  - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010.
19. Per i contratti di subappalto è necessario allegare:
- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
  - richiesta di autorizzazione al subappalto;
  - contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
  - comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
  - attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
  - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo ex art. 119 comma 16 dlgs 36/2023;
  - autorizzazione al subappalto.

### Articolo 17

#### Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'avviso;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il soggetto beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente avviso per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. Il beneficiario del contributo è tenuto a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.



4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, è costituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio (di seguito Comitato) della realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente bando. Il Comitato è formato da tre elementi designati da Direzione regionale ICT e Agenda Digitale, AVEPA e soggetto beneficiario. Il Comitato ha funzioni di:

- verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell'intervento;
- segnalazione di ogni eventuale criticità riscontrata proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva.

Le funzioni di coordinamento e segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione regionale ICT e Agenda Digitale.

### Articolo 18

#### Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione del beneficiario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.

3. Nei seguenti casi si procede alla **decadenza totale** del sostegno nei confronti del beneficiario:

- a) mancata costituzione dell'ATS entro la presentazione della domanda di anticipo;
- b) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine previsto all'articolo 15 del presente avviso;
- c) mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del presente avviso salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera c);
- d) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 7;
- e) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
- f) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- g) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'articolo 8;
- h) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre della documentazione richiesta;
- i) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettera c) prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
- j) mancato rispetto delle disposizioni previste dall'avviso e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- k) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- l) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera g) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'articolo 8;



4. Nei seguenti casi si procede alla **decadenza parziale** del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a) nel caso di ritardata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di anticipo, verrà applicata a saldo una riduzione del sostegno spettante della fase di anticipo pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine si applica a saldo la riduzione del sostegno pari al 20% del contributo spettante della fase;
  - b) nel caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di acconto, verrà applicata a saldo una riduzione del sostegno spettante della fase pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine si applica a saldo la riduzione del sostegno pari al 20% del contributo spettante della fase;
  - c) nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
  - d) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
  - e) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente avviso; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
    - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
    - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
  - f) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettera c) dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi cinque anni dal pagamento del saldo;
  - g) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente avviso prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
  - h) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi cinque anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
  - i) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
    - spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
    - spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
    - l'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
  - j) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nell'avviso e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di



revoca, aumentato di due punti percentuali;

- nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
- è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

### Articolo 19

#### Informazioni generali

1. Copia integrale dell'avviso e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
  - a) nella fase di domanda di partecipazione all'avviso:
    - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>;
    - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it);
  - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gestione.fesr@avepa.it](mailto:gestione.fesr@avepa.it)
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Avviso sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

### Articolo 20

#### Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso, con le modalità di seguito descritte:
  - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile



- sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

- [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)
- <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
- <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

## Articolo 21

### Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio



2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;

- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- Comunicazione (C 2022) n. 7388 final della Commissione europea del 19 ottobre 2022 recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
- Regolamento (UE) n. 617/2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici
- Regolamento (UE) n. 2019/2021 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Regolamento (UE) n. 424/2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013.

### Normativa Nazionale e Regionale

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss. modifiche (decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217).
- D.G.R. n. 156 del 22/02/2022 “Approvazione del documento programmatico "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto 2025".
- D.G.R. n. 1459 del 03/11/2020, Allegato A “Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027. Infrastrutture di Ricerca di interesse regionale. Segnalazione priorità”.
- DGR n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023 e in data 08/06/2023, ha approvato le prime due tranche di Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso.
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
- Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
- Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto, per quanto compatibile, del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del “Manuale generale” di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

### Articolo 22

#### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.



2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: [programmazione-unitaria@regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@regione.veneto.it), pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) e quello di AVEPA all'indirizzo email: [manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com](mailto:manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com).

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

